

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI ACCOMPAGNATORI AL CLAVICEMBALO**
(Art. 164 del CCNL Istruzione e Ricerca 18/01/2024)

IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (InPA) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 37, comma 1, relativo alla conoscenza di almeno una lingua straniera e alle competenze informatiche per l’accesso alle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
- VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
- VISTO il DPR 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370, “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l’art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell’apprendimento (c.d. “DSA”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il DPR 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE GDPR 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

- VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
- VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;
- VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
- VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO il DPR 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO il DPR 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare l’art. 22-bis;
- VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-bis, comma 3;
- VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il DM MIUR 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019, n. 1, recante “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”;
- VISTO l’art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTO il DM MUR 9 febbraio 2024, n. 430, con cui venivano ripartite le risorse di cui all’art. 1, comma 892, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 destinate all’inserimento nell’organico delle Istituzioni AFAM di accompagnatori al pianoforte, tecnici di laboratorio e modelli viventi;
- VISTO il CCNL economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;
- VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, in particolare l’art. 164 “Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo”;
- VISTO il CCIN Istruzione Università e Ricerca 2024-2027, sezione Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, del 4 aprile 2024;
- VISTO l’accordo per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro, sottoscritto dal MUR e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria in data 26 gennaio 2024;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 23 aprile 2024, prot. n. 6000, avente ad oggetto “Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio, modelli viventi. Reclutamento e stato giuridico”;

VISTO il DPR 24 aprile 2024, n. 83, “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del Personale dell'Amministrazione;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “F. Venezia” di Rovigo;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Accademico - Verbale n. 8 del 18/03/2024;

VISTA la delibera n. 12 del 20/03/2024 del Consiglio di amministrazione, che provvede in materia di ampliamento dell'organico, prevedendo l'introduzione di quattro figure tecniche di “Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo” e al loro reclutamento;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del decreto di approvazione della dotazione organica ai sensi del DPR 132/2003, art. 7, comma 7, è possibile stipulare contratti di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, con scadenza al 31/10/2024, ed eventualmente rinnovabili fino ad individuazione di avente diritto, per il profilo di Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo;

VISTA la procedura pubblica prot. 8993/BC 3 del 17/07/2024 del Conservatorio “F. Venezia” di Rovigo;

ATTESO che all'esito della procedura pubblica Prot. 8993/BC 3 del 17/07/2024 si provvedeva ad individuare gli idonei in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione richiesti dal DM MUR 9 febbraio 2024 n. 430, temporaneamente possibili destinatari di assunzione a tempo determinato, fino al 31/10/2024, o fino all'individuazione dell'avente titolo, se anteriore, nelle more della procedura per la stabilizzazione a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che la procedura de qua ha determinato la copertura di 1 posti di accompagnatore al pianoforte;

VISTA la procedura pubblica prot. Prot. 14687/BC del 03/12/2024 del Conservatorio “F. Venezia” di Rovigo;

ATTESO che all'esito della procedura pubblica Prot. 14687/BC del 03/12/2024 si provvedeva ad individuare gli idonei in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione richiesti dal DM MUR 9 febbraio 2024 n. 430, temporaneamente possibili destinatari di assunzione a tempo determinato, fino al 31/10/2025, o fino all'individuazione dell'avente titolo, se anteriore, nelle more della procedura per la stabilizzazione a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che la procedura de qua ha determinato la copertura di 2 posti di accompagnatore al pianoforte;

PRESO ATTO dei posti residui disponibili;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posti per il profilo di Accompagnatore al clavicembalo- Area dei Funzionari, settore di supporto all'attività didattica CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM (art. 164) – così attribuito (art. 10, c. 3, CCIN 2024/2027):

Ambito professionale	Numero posti
Accompagnatore al clavicembalo	1

2. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

3. Ai sensi del CCNL IR 2019-2021 sottoscritto il 18.01.2024, art. 164, gli accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo sono inquadrati nell'Area dei Funzionari, settore di supporto all'attività didattica. Agli accompagnatori si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo in quanto compatibile con la particolare attività svolta e salvo quanto diversamente disciplinato.

4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro degli accompagnatori può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto.

5. In caso di assunzione a tempo pieno, l'orario di lavoro degli accompagnatori, funzionale all'attività di supporto all'attività didattica e pari a 36 ore settimanali, è ripartito in 24 ore di accompagnamento e 12 ore di preparazione musicale.

6. In caso di assunzione a tempo parziale, la ripartizione di cui al comma 5 può essere diversamente determinata nei contratti individuali, fermo restando che le ore destinate all'accompagnamento non possono essere inferiori ai due terzi dell'orario complessivo previsto da contratto e non superiori a 24 ore settimanali.

Art. 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano) ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66;

c) godimento di diritti civili e politici; d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);

c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, il requisito di accesso è il diploma accademico di II livello - o titolo estero equivalente/equipollente - in:

Codice	Titolo di accesso
DCSL 14	Diploma accademico di secondo livello in Clavicembalo e tastiere storiche
DCSL 14A	Diploma accademico di secondo livello in Pianoforte storico (Fortepiano)
DCSL 31	Diploma accademico di secondo livello in Maestro collaboratore
DCSL 39	Diploma accademico di secondo livello in Pianoforte
DCSL 40	Pianoforte jazz
DCSL 38	Diploma accademico di secondo livello in Organo
-----	Diploma previgente ordinamento in Clavicembalo*
-----	Diploma previgente ordinamento in Pianoforte*
-----	Diploma previgente ordinamento in Musica Jazz*
-----	Diploma previgente ordinamento in Organo*

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore, in base al D.M. n. 331 del 10 aprile 2019.

4. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;

e) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando;

f) soggetti che non possiedono i requisiti previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda.

5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 – Specifiche professionali degli accompagnatori

1. Le specifiche professionali della figura dell'Accompagnatore al clavicembalo sono le seguenti:

- operatività nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni fornite dai docenti in relazione al supporto all'attività didattica, di ricerca e/o di produzione artistica, sulla base dell'assegnazione effettuata dal Direttore su indicazione delle strutture didattiche competenti;
- conoscenze specialistiche in ambito pianistico e/o clavicembalistico e/o percussionistico, con approfondimento delle tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale;
- conoscenze approfondite dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica e delle correlate prassi esecutive negli ambiti del canto e della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, ivi compreso il teatro musicale;
- competenze tecniche, musicali e interpretative finalizzate all'accompagnamento di musica vocale, musica strumentale e musica d'insieme;
- responsabilità sulle attività affidate e sugli obiettivi assegnati, con possibilità di operare in autonomia, in conformità agli indirizzi ricevuti dal Dipartimento; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro.

Art. 4 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva degli idonei, nella quale risulterà un numero di vincitori pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

- a) Prima prova d'esame di cui al successivo art. 10, comma 2: massimo punti 35 (trentacinque);
- b) Seconda prova d'esame di cui al successivo art. 10, comma 3: massimo punti 35 (trentacinque);
- c) Titoli di servizio - art. 9, comma 1 (tabella A) e comma 2;
Titoli di studio ulteriori a quello utile all'accesso al concorso - art. 9 (Tabella B);
Titoli artistici, culturali e professionali - art. 9 (tabella C);
il totale di tali titoli lett. c) non potrà superare punti 30 (trenta).

3. Accedono alla prova di cui al precedente comma 2 lett. b) i candidati che avranno ottenuto alla prova di cui al comma 2 lett. a) una valutazione pari ad almeno 21 punti. Parimenti, la prova di cui al comma 2 lett. b) è superata con una valutazione pari ad almeno 21 punti.

4. Conseguono l'idoneità i candidati che superano le prove di cui al comma 2 lettere a) e b) unitamente all'ottenimento del giudizio di idoneità alla prova di lingua inglese e di informatica.

5. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito della prova concorsuale e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

6. La rinuncia al posto a tempo indeterminato comporta la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza da ogni beneficio.

7. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo potrà essere utilizzato solo dal Conservatorio di Rovigo per la stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di ammissione alla presente procedura deve essere **presentata entro il 28/02/2025 ore 9.00** tramite piattaforma InPA.

2. Il modello di domanda prevede obbligatoriamente il conferimento dei seguenti dati:

- a) Nome e cognome;
- b) Data e luogo di nascita;
- c) Nazionalità;
- d) Codice fiscale;
- e) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- f) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
- g) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare il possesso di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti per come richiesto al precedente art. 2, comma 3;
- h) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a), del presente bando;
- i) Godere dei diritti civili e politici;
- j) Non avere riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- k) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- l) Non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- m) Non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
- n) Essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- o) Avere/non avere diritto a una delle riserve di cui all'art. 13 del presente bando.

3. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. e) e f) deve essere tempestivamente comunicata al Conservatorio esclusivamente tramite l'indirizzo PEC conservatoriorovigo@pcert.postecert.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del/della candidato/a presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del/della candidato/a, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

4. Il contributo di partecipazione, non rimborsabile, è fissato in € 10,00.

Art. 6 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali utilizzando esclusivamente il modulo predisposto sulla piattaforma InPA, entro gli spazi dallo stesso consentiti.
2. I titoli di cui al comma precedente devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio potranno essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica per esami o esami e titoli. Il/la candidato/a dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 8, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del

procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

6. I titoli relativi alle riserve dei posti e/o alle preferenze nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5, del DPR 487/1994.

7. I titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono valutabili purché il titolo sia stato dichiarato equivalente/equipollente. Qualora il/la candidato/a abbia avviato la procedura di riconoscimento e alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, il titolo potrà essere valutato con riserva, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento che dovrà pervenire al Conservatorio entro la data di assunzione. Nel caso in cui il provvedimento di equivalenza/equipollenza non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, la graduatoria viene rettificata d'ufficio.

8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e sarà valutato secondo la tabella A dei titoli di servizio all'art. 9 del presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 7 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 5, o con modalità diverse da quella prevista all'art. 5, comma 2.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Per le domande regolarmente inviate, l'eventuale esclusione a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 8, è disposta dal direttore del Conservatorio con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura.
4. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il decreto di esclusione e le relative motivazioni vengono notificate al/alla candidato/a tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 8 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è formata da tre componenti individuati in base alla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 9 del DPR 9 marzo 1994, n. 487, e ss.mm.ii. Nella composizione delle Commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.lgs. 165/2001. La Commissione è nominata con decreto del direttore del Conservatorio.
2. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul Portale InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio di musica di Rovigo e sul Portale dei concorsi AFAM e conterrà anche i componenti supplenti.
3. I supplenti sostituiscono i componenti di pari genere della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi, o in caso di eventuali dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, che dovranno comunque essere adeguatamente motivati e documentati ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore del Conservatorio che ha indetto il concorso.
4. Ai componenti della Commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e D.lgs. 165/2001, art. 35, comma 3, lett. e). Non possono, inoltre, far parte della Commissione i componenti delle RSU dell'Istituzione che bandisce il concorso nonché delle eventuali Istituzioni convenzionate, né coloro che ricoprono altri incarichi di natura sindacale o politica.

5. La Commissione giudicatrice avrà il compito di espletare e valutare le prove d'esame come descritto nei successivi articoli, oltre a valutare i titoli di servizio, i titoli artistici, culturali e professionali.
6. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 9 dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 10.
7. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà, inoltre, avvalersi di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. Il Direttore, può designare come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
8. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito del Conservatorio prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
9. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 10, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio o in altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.
10. La Commissione esaminatrice comunica il risultato prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso.

Art. 9 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. La valutazione dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali sarà effettuata solo per i candidati che avranno superato le prove di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b). Come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c), il punteggio massimo attribuibile ai titoli di cui alle successive tabelle A, B e C è pari a 30 punti.
2. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di 24 punti)

Servizio prestato a seguito di procedura selettiva per esami o per esami e titoli presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.		
Tipologia servizio	Stesso ambito professionale per il quale si concorre	Ambito professionale differente da quello per il quale si concorre
Per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto di collaborazione.	0,40 punti per ogni periodo di almeno 20 ore massimo 4,80 punti per anno fino a 19 ore = 0 punti da 20 a 39 ore = 0,40 punti da 40 a 59 ore = 0,80 punti da 60 a 79 ore = 1,20 punti da 80 a 99 ore = 1,60 punti da 100 a 119 ore = 2,00 punti da 120 a 139 ore = 2,40 punti da 140 a 159 ore = 2,80 punti da 160 a 179 ore = 3,20 punti da 180 a 199 ore = 3,60 punti da 200 a 219 ore = 4,00 punti da 220 a 239 ore = 4,40 punti pari o superiore a 240 ore = 4,80 punti	0,20 punti per ogni periodo di almeno 20 ore massimo 2,40 punti per anno fino a 19 ore = 0 punti da 20 a 39 ore = 0,20 punti da 40 a 59 ore = 0,40 punti da 60 a 79 ore = 0,60 punti da 80 a 99 ore = 0,80 punti da 100 a 119 ore = 1,00 punti da 120 a 139 ore = 1,20 punti da 140 a 159 ore = 1,40 punti da 160 a 179 ore = 1,60 punti da 180 a 199 ore = 1,80 punti da 200 a 219 ore = 2,00 punti da 220 a 239 ore = 2,20 punti pari o superiore a 240 ore = 2,40 punti

3. Sono riconosciuti ulteriori 3 punti a coloro che abbiano maturato tre anni di servizio con contratto flessibile presso il Conservatorio di Rovigo (art. 35, comma 3-bis, D.lgs. 165/2001). Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 9 febbraio 2024, n. 430, si intende per anno di servizio svolto con contratto flessibile l'avere

espletato almeno 150 ore di servizio per anno accademico. Tale ulteriore punteggio può essere fatto valere nel limite del 50% dei posti messi a concorso. La Commissione dovrà preliminarmente determinare i criteri e la procedura con i quali sarà preso in considerazione l'ulteriore punteggio per riservare il 50% dei posti messi a concorso al personale sopra indicato.

**TABELLA B – TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
ULTERIORI A QUELLO DI ACCESSO (fino ad un massimo di 10 punti)**

Specificare tutti i dettagli del titolo di studio compilando il campo “note” presente nella sezione “Titoli di Studio” della piattaforma inPA

Titoli di studio	
- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

** Per i titoli di studio conseguiti all'estero, si veda quanto indicato all'art. 6, comma 7.

TABELLA C – TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 20 punti)

Compilare la sezione “Altro” della piattaforma inPA

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito professionale per il quale si concorre	
- Attività concertistica e professionale strettamente attinente all'ambito professionale. - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi per accompagnatori. - Conseguimento di premi di rilevanza almeno nazionale. - Pubblicazioni edite da Case editrici nazionali attinenti all'ambito professionale per il quale si concorre. - Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale. - Esperienza professionale didattica attinente all'ambito per il quale si concorre.	Valutazione effettuata su un numero massimo di 20 (venti) titoli presentati contestualmente alla domanda.

4. La Commissione giudicatrice di cui all'art. 8 procederà ad attribuire ai titoli artistici di cui alla tabella C "*Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito professionale per il quale si concorre*" un punteggio unico che non potrà superare i 20 (venti) punti per tutti i venti titoli presentati.

5. La valutazione delle attività di cui alla Tabella C avverrà sulla base dell'attinenza all'ambito professionale per il quale si concorre e saranno graduati in ragione:

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche per cui, o in cui, l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Art. 10 – Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono finalizzate a verificare la competenza e le abilità tecnico-interpretative del/della candidato/a in relazione all'ambito professionale per il/la quale concorre.

I candidati alla presente selezione saranno convocati con successivo provvedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale e su InPA con valore di notifica a tutti gli effetti. L'ordine di svolgimento delle prove verrà stabilito seduta stante tramite estrazione della lettera iniziale del cognome. Al termine dell'estrazione verrà dato avvio allo svolgimento delle prove. Qualora il numero di candidati non consenta la conclusione della prova in giornata, il concorso proseguirà nei giorni successivi secondo l'ordine alfabetico prefissato.

2. La Prima prova di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), consiste in:

- a) Una prova solistica al clavicembalo della durata massima di 10 minuti con repertorio del XVI, XVII o XVIII sec. a scelta del/della candidato/a;
- b) Esecuzione a prima vista del basso continuo di due brani strumentali di diverso carattere e andamento (movimenti di Sonata, movimenti di Suite, Largo-Allegro, Andante-Vivace, Adagio-Presto ecc.) del XVII o XVIII secolo;
- c) Esecuzione a prima vista di un recitativo e di un'aria da leggere e concertare in partitura: per la realizzazione del recitativo si richiede un accenno della melodia cantata nella modalità preferita dal/dalla candidato/a;

Per lo svolgimento della prima prova non è previsto l'utilizzo di strumentisti né di cantanti.

3. La Seconda prova consiste in

- a) una prova di accompagnamento della durata massima di 15 min. di due brani, uno strumentale ed uno vocale, tratti dal repertorio del XVII e XVIII sec. e sorteggiati all'interno di una serie di brani (di cui una parte obbligatoriamente su stampa originale) resi pubblici tre giorni prima della data di inizio della prova stessa. Strumentisti e cantanti saranno messi a disposizione dal Conservatorio;
- b) trasposizione un tono sopra e un tono sotto di un semplice brano proposto dalla commissione.

4. La commissione si riserva il diritto di ascoltare parzialmente il programma o di interrompere l'esecuzione qualora lo ritenga necessario.

5. Durante le prove è prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche, rispetto alle quali sarà formulato un giudizio di idoneità.

6. Per le prove d'esame di cui al comma 2 e 4 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione contestualmente a quanto previsto all'art. 8, comma 8.

7. L'assenza del candidato nel giorno e orario di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

8. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice e inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo

conservatoriorovigo@pcert.postecert.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame allegando la necessaria documentazione.

9. Le prove sono pubbliche.

Art. 11 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria

1. Terminate le prove e valutati i titoli dichiarati, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, vincitori e idonei, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto.
2. Con provvedimento del direttore del Conservatorio, viene approvata la graduatoria di merito provvisoria data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Detto provvedimento verrà pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso del sito istituzionale del Conservatorio di musica di Rovigo e sul Portale dei concorsi AFAM e sul Portale unico del reclutamento (InPA).
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel sito istituzionale del Conservatorio, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo conservatoriorovigo@pcert.postecert.it. Modalità di invio difformi non saranno prese in considerazione.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente >> Bandi di concorso del sito istituzionale del Conservatorio di Musica di Rovigo, sul Portale dei concorsi AFAM e sul Portale unico del reclutamento (InPA).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata, esclusivamente dal Conservatorio che ha indetto il bando, per incarichi a tempo determinato.

Art. 12 – Stipula del contratto

1. Il direttore entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore e/o dei vincitori.
2. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per l'ambito professionale di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, esclusivamente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi. L'assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire solo successivamente all'emanazione del Decreto Ministeriale di approvazione dell'organico d'Istituto.
3. Il/la candidato/a utilmente collocato in graduatoria è assunto/a con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
4. Il candidato riceverà comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda. Dall'orario di invio della PEC decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia della assegnazione. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente, la mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dalla quale la nomina è stata conferita.
7. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, qualora risultino ancora posti disponibili a seguito di successiva assegnazione di facoltà assunzionali e deliberazione del Consiglio Accademico di assegnazione al medesimo ambito professionale, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del/della candidato/a in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di

oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.

Art. 13 – Riserve di posti

1. Non sono previste riserve di posto in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio o sarà assolta con successive procedure concorsuali.

Art. 14 – Accesso ai documenti amministrativi

1. La Commissione del concorso e l'Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze nella procedura oggetto del presente Bando, possono agire d'ufficio in qualsiasi momento dello svolgimento della procedura selettiva per la correzione di errori materiali eventualmente riscontrati o in autotutela, anche senza darne informazione agli interessati. I candidati, il cui ricorso sia pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto, vengono inseriti con riserva nella relativa graduatoria e avranno titolo alla stipula del contratto a tempo determinato soltanto nel momento in cui la riserva verrà sciolta in senso a loro favorevole nel periodo di validità della graduatoria.

2. L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei limiti previsti dal DPR n. 487/1994 per le procedure concorsuali.

3. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il direttore del Conservatorio, Prof. Vincenzo Soravia, raggiungibile al seguente indirizzo email: conservatoriorovigo@pcert.postecert.it

Art. 15 – Ricorsi

1. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La pubblicazione costituisce ad ogni effetto di legge notifica agli interessati.

2. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere prodotto reclamo scritto avverso errori materiali o omissioni al Presidente della Commissione. Decisi i reclami, il Presidente approva la graduatoria in via definitiva.

3. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura selettiva o l'esclusione dalla procedura, nonché avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. competente, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato.

4. Decadono dalla graduatoria e, pertanto, sono da essa espunti:

- coloro che non abbiano inviato alcuna documentazione valida ai fini della giustificazione del rifiuto alla proposta di lavoro;
- abbiano svolto, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria, servizio con demerito;
- abbiano inviato comunicazione scritta di non voler ricevere più convocazioni e proposte di lavoro;
- abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci;

5. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Rovigo.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio di Rovigo è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. È altresì titolare autonomo del trattamento dei dati personali il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Capo pro tempore del Dipartimento della funzione pubblica (ex articolo 3, comma 1, lettera a) del DPCM 25 maggio 2018).

2. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Il Conservatorio di Rovigo ha proceduto alla designazione di un responsabile della protezione dei dati, contattabile ai seguenti recapiti: Tel: 0471 920141 E-mail: dpo@pec.brennercom.net.

Art. 17 – Norme finali e di rinvio

1. Tutti gli allegati al presente bando costituiscono parte integrante dello stesso.

2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica

“F. Venezzes” di Rovigo e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>), ove saranno pubblicati anche il provvedimento di nomina della Commissione e la graduatoria definitiva.

3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio “F. Venezzes” di Rovigo con valore di notifica.

Rovigo, 05/02/2025

Il Direttore
Prof. Vincenzo Soravia